



## Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 58 del 24/04/2015

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 aprile 2015, n. 649

Cont. n. 1259/12/AV. Questione beni mobili di proprietà Società F. (ex proprietaria) e Soc. D. Cinematografica (soggetto terzo). (Relaz. 2) Ratifica incarico difensivo all'Avvocato esterno F. T.

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento, e confermata dall'Avvocato coordinatore, riferisce quanto segue:

premesso che:

a seguito dei verbali redatti dall'Ufficiale Giudiziario dell'UNEP di Bari in occasione della consegna dell'immobile Kursaal Santalucia (e dei beni mobili ivi allocati) dalla società debitrice eseguita F. al Notaio incaricato (delegato delle operazioni di vendita nella procedura esecutiva immobiliare) e in occasione della consegna dell'immobile (e dei beni ivi allocati) dal Notaio, nella qualità, alla Regione Puglia in persona del Presidente p.t. della G.R. e per esso il Dirigente del Servizio interessato, la Regione Puglia ha provveduto, per il tramite del Legale esterno Avv. F. T., con l'Avv. M.R. Avagliano, Legale dell'Avvocatura Regionale, a notificare alle Società proprietarie dei beni mobili;

nel tempo intercorso fra la notifica dell'offerta per intimazione e l'accesso con l'Ufficiale Giudiziario per dar corso alla stessa, l'Avv. M. S., creditore della F., ha notificato atto di pignoramento presso terzi (terzo pignorato la Regione Puglia) di alcuni fra i beni mobili allocati nel Kursaal;

a seguito di ciò, l'Ufficiale Giudiziario in occasione dell'accesso per dar corso all'offerta dei beni, rilevava la non conformità fra i beni indicati nell'offerta per intimazione e quelli che potevano essere legittimamente offerti attesa l'intervenuta procedura esecutiva mobiliare;

a seguito di accesso presso il Kursaal con l'Ufficiale Giudiziario, si provvedeva alla redazione del verbale di mancata accettazione dell'offerta da parte delle società intimatè;

nel contempo, il Custode Giudiziario, si è utilmente adoperato per lo sgombero almeno dei beni di nullo valore a ciò facendosi autorizzare - in più occasioni e per iscritto, redigendo appositi verbali in contraddittorio - dalle parti proprietarie.

Permangono molti beni mobili presso il Kursaal così distinti:

- a) i beni mobili di proprietà della F. e della D. oggetto di rituale offerta per intimazione a riceverne la consegna;
- b) i beni mobili di proprietà della F. ma oggetto di pignoramento mobiliare presso terzi (che dunque non possono essere riconsegnati alla società proprietaria);
- c) alcuni beni mobili (arredi e documenti) allocati in una stanza del Kursaal, rimasta sin dal pignoramento immobiliare nella disponibilità esclusiva dell'Avv. A. B.

Quanto ai beni sub 1) che precede, come da relazione prodotta dall'Avv. F. T. che deve intendersi qui richiamata e materialmente trascritta, atteso l'atteggiamento inerte, anzi di ostacolo, delle società proprietarie dei beni mobili, occorre provvedere all'avvio dell'azione della causa di merito per la

conferma giudiziale della legittimità dell'offerta per intimazione, per la liberazione dagli obblighi di custodia (in caso di deposito non accettato) e per le conseguenti pronunce di condanna delle intimare società F. e D. al rimborso delle spese sostenute per la procedura, degli oneri di custodia presso il KURSAAL o altro locale regionale e/o degli oneri di trasporto e custodia presso terzi in caso di autorizzato spostamento dei beni presso un depositario, oltre alle spese e competenze di lite.

Pertanto, è necessario, al fine di tutelare gli interessi dell'Amministrazione, provvedere a redigere e depositare istanza ex art. 1211 c.c. al Tribunale di Bari, Volontaria Giurisdizione, per ottenere l'autorizzazione alla vendita dei beni offerti e non ritirati (con eccezione di quelli pignorati) previ eventuali sgombero e deposito dei beni presso un depositario.

Il Presidente della G.R., ravvisata la necessità di tutelare gli interessi dell'Amministrazione Regionale, con proprio provvedimento del 30.10.2014 salvo ratifica della G.R., ha conferito mandato difensivo all'Avv. Esterno F. T. (codice U.P.B. 1.3.1);

Si dà atto che il mandato all'Avv. F. T. è stato conferito per un importo complessivo pari ad € 5.747,08, comprensivo di I.V.A. e C.P.A. ed € 545,00 per spese (€ 518,00 contributo unificato + € 27,00 diritti) il tutto come determinato nella convenzione in via di perfezionamento.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta nel giudizio di cui trattasi;

il valore della controversia è indeterminabile - Settore di spesa: Servizio Demanio e Patrimonio.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 E S.M. E I.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento pari ad € 5.747,08 è composta come di seguito indicato e sarà finanziata con le disponibilità del cap. 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso:

- € 4.100,00 (imponibile), € 164,00 (C.P.A.), € 938,08 (I.V.A.) per compenso professionale pattuito con l'avvocato officiato.

- € 545,00 = spese (€ 518,00 contributo unificato + € 27,00 diritti)

L'acconto del 30% da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 1.724,12 comprensivi di IVA e CAP. Sono incluse le spese di € 545,00.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011)"

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall' Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

di ratificare e confermare l'operato del Presidente della Giunta Regionale e di depositare istanza ex art. 1211 c.c. al Tribunale di Bari, Volontaria Giurisdizione, per ottenere l'autorizzazione alla vendita dei beni offerti e non ritirati a mezzo dell'Avv. F. T., nel giudizio di che trattasi;

di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa e di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";

di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Dott.ssa Antonella Bisceglia Dott. Nichi Vendola

---